



Comune di **BIRORI**

(Provincia di Nuoro)

Servizio Tecnico

OGGETTO ⇓

REGOLAMENTI COMUNALI

TITOLO ⇓

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DELL'ECOCENTRO COMUNALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 in data 27 novembre 2015

www.comune.birori.nu.it – ufficiotecnico@comune.birori.nu.it – serviziotecnico@pec.comune.birori.nu.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DELL'ECOCENTRO COMUNALE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	3
Articolo 3 - Principi generali	3
Articolo 4 - Definizioni	4
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti	6
Articolo 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	7
Articolo 7 - Competenze del Comune.....	10
Articolo 8 - Competenze del Responsabile del servizio	11
Articolo 9 - Competenze del soggetto gestore	11
Articolo 10 - Competenze dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	11
Articolo 11 - Obblighi degli operatori ecologici.....	12
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	13
Articolo 12 - Oggetto del servizio e principi generali	13
Articolo 13 - Raccolta differenziata	13
Articolo 14 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione.....	14
Articolo 15 - Modalità generali di conferimento dei rifiuti.....	14
Articolo 16 - Raccolta della frazione secca non riciclabile.....	15
Articolo 17 - Raccolta della frazione organica (umido)	15
Articolo 18 - Raccolta del vetro	16
Articolo 19 - Raccolta della plastica e degli imballaggi metallici	17
Articolo 20 - Raccolta della carta, cartone e tetrapak	17
Articolo 21 - Raccolta degli indumenti usati	18
Articolo 22 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)	18
Articolo 23 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	18
Articolo 24 - Raccolta dei rifiuti di medicinali e presidi medicochirurgici	18
Articolo 25 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico.....	19
Articolo 26 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	19
Articolo 27 - Gestione dell'Ecocentro comunale	20
Articolo 28 - Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro	20
Articolo 29 - Particolari categorie di rifiuti: veicoli a motore.....	23
Articolo 30 - Particolari categorie di rifiuti: rifiuti dell'attività edilizia	24
Articolo 31 - Particolari categorie di rifiuti: rifiuti provenienti da attività cimiteriale	24
Articolo 32 - Particolari categorie di rifiuti: rifiuti provenienti da manufatti in cemento amianto	25
Articolo 33 - Trasporto dei rifiuti	25
Articolo 34 - Rifiuti speciali	25
Articolo 35 - Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali	25
Articolo 36 - Pesata dei rifiuti urbani	26
Articolo 37 - Sospensione dei servizi di raccolta	26

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	27
Articolo 38 - Pulizia del territorio	27
Articolo 39 - Spazzamento	27
Articolo 40 - Spurgo delle caditoie stradali	27
Articolo 41 - Cestini stradali	27
Articolo 42 - Pulizia delle aree private	28
Articolo 43 - Pulizia dei terreni non edificati	28
Articolo 44 - Pulizia delle aree mercatali	28
Articolo 45 - Imbrattamento delle aree pubbliche	28
Articolo 46 - Aree occupate da esercizi pubblici	29
Articolo 47 - Carico e scarico di merci e materiali	29
Articolo 48 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	29
Articolo 49 - Volantinaggio	30
Articolo 50 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente	30
Articolo 51 - Altri servizi di Igiene urbana e ambientale	30
Articolo 52 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale	30
Articolo 53 - Servizi per utenze diversamente abili	31
TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI	32
Articolo 54 - Divieti	32
Articolo 55 - Ordinanze contingibili e urgenti	32
Articolo 56 - Controlli	32
Articolo 57 - Sanzioni	33
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	36
Articolo 58 - Osservanza di altre disposizioni	36
Articolo 59 - Danni e risarcimenti	36
Articolo 60 - Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti	36
Articolo 61 - Entrata in vigore del regolamento	36

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia nonché al D. Lgs. del 16 gennaio 2008, n° 4.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e. la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto nei circuiti comunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento ;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del recupero e/o smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii.
 - g. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Articolo 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli articoli 185 e 186 del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Pertanto non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D.Lgs. n° 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) le acque di scarico;
 - h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n° 1069/2009;
 - i) le carcasse di animali abbattuti per eradicare epizoozie;
 - j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117;
 - k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Articolo 3 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero, compreso l'utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n° 152/2006, dal "Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 73/7 del 20 dicembre 2008 nonché dagli atti di indirizzo della Regione Sardegna per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

Articolo 4 - Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 183 del D. Lgs. n° 152/2006 modificato dal D.Lgs. n° 04/2008 e rispettivi allegati, ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Materiali

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- d) **frazione secca residua**: i materiali a basso (o nullo) tasso di umidità aventi, di norma, elevato contenuto energetico;
- e) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- f) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- g) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- h) **ingombrante**: bene di utilizzo in ambito domestico che per dimensioni e/o peso risulti di impossibile o disagiata conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.
- i) **RAEE provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- l) **RAEE professionali**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera i).

Soggetti

- a) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
- b) **detentore**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) **soggetto gestore**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- d) **Ente locale attuatore**: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede con apposito piano attuativo all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.
- e) **utenze domestiche**: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- f) **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Attività e strutture

- a) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- b) **contratto di servizio**: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidatario e il soggetto gestore;

- c) **Ambito Territoriale Ottimale:** area territoriale determinata dal legislatore regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- d) **Autorità d'Ambito:** Ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;
- e) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta (o ecocentri), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- g) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-metalli o plastica-metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- h) **raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal soggetto gestore;
- i) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- j) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- k) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- l) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs. n° 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- m) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- n) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n° 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- o) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- p) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- r) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- s) **centro di raccolta o Ecocentro:** area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle precisate all'articolo 28 del presente

Regolamento;

- t) **area attrezzata di raggruppamento:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) **abbandono o deposito incontrollato di rifiuti:** per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'articolo 192 del Codice dell'ambiente e per l'applicazione dell'articolo 56 del presente Regolamento deve intendersi ogni condotta, omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, quando l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato;
- v) **area pubblica e di uso pubblico:** Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli o le strade ed altre vie di comunicazione in gestione ad altri Enti pubblici comprese le aree di pertinenza. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempio le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- w) **area privata di uso pubblico:** è assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario e, anche quelle aree ancora private, a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.
- x) **bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- y) **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D.Lgs. n° 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a. i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 1. frazione umida rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
 2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini domestici;
 3. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, (carta, vetro, alluminio, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 4. **frazione secca non recuperabile** ovvero tutti gli scarti secchi non recuperabili e riciclabili (oggetti in ceramica, legno verniciato, carta plastificata, carta stagnola, CD, DVD, cassette audio-video, bicchieri e piatti in plastica, ecc.);
 5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T", "F", "Xi" (es. vasi di pitture e vernici, solventi etc.), (batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, televisori, video per computer) e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego e origine domestica;
 6. **RAEE** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originate dalle utenze domestiche, secondo la definizione stabilita dal D. Lgs. 152/2006;
 7. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico (materassi, divani, mobili, reti per letti, etc.).
 - b. i **rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

- private comunque soggette ad uso pubblico;
- c. i **rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d. i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - e. i **rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel presente regolamento di assimilazione dei rifiuti;
 - f. i **rifiuti speciali assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritti all' art.12 del presente regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici, salvo i potenzialmente pericolosi.
3. Sono **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:**
- non pericolosi**
- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. b) punto 5) del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.L.gs.04/2008;
 - d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- pericolosi**
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato da rifiuti.
4. Ai sensi dell' art. 188 del D. Lg s. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal citato art. 184 comma 3 dello stesso D. Lgs. 152/2006, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni.

A) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- ↳ imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) - CER 15 01;
- ↳ frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01;
- ↳ scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- ↳ scarti da giardini e parchi - CER 20 02;
- ↳ scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 - 02 06 01;
- ↳ scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- ↳ scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10 - 20 01 11 - 20 01 25;
- ↳ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- ↳ medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- ↳ pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- ↳ rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- ↳ rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
 - ↳ consistenza non solida;
 - ↳ produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - ↳ fortemente maleodoranti;
 - ↳ eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
- e) non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 15 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
- b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale di polizia mortuaria e secondo quanto riportato all'art. 31 del presente Regolamento. Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.

B) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- ↳ dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- ↳ del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- ↳ della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- ↳ della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ↳ della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

B.1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di **1.000 m²**.

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

B.2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione merceologica	Codice CER	Valore base di Quantità Conferibile (m³/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (m³/anno)	Peso specifico Materiali (kg/m³)
Imballaggi primari in vetro	200102 - 151007	1	50	250-300
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	150101 - 200101	1	50	Carta 250-300 Cartone 50-100
Plastica e imballaggi primari in plastica	150102 - 200139	1	50	20-25
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	150102 - 150102	2	100	50
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	150104	0,25	12,5	-
Imballaggi secondari in legno	150103	2	100	-
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	150105	1	50	-
Manufatti o loro parti in metallo	200140	-	10	-
Manufatti o loro parti in legno	200138	-	10	-
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	200108	1	50	250
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	200201	< 300 mq (*)		
Scarti da lavorazioni alimentari	020304 - 020601	0,25	12,5	-
Scarti della lavorazione del legno	030105	0,12	6	-
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	200110 - 200111	-	1	-
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	200136	-	5	-
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	200307	-	5	-
Medicinali scaduti	200132	-	0,05	-
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	200134	-	0,05	-
Rifiuti urbani non differenziati	200301	1	50	150
(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area attrezzata a giardino privato				

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere

inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) cavi e materiali elettrici in genere;
- d) materiali inerti;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da smaltimento abusivo di manufatti in cemento amianto, si rimanda a quanto riportato nello specifico articolo 32.

C) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da:

- a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
 - 2) specificazione dell'attività svolta;
 - 3) tipologia del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
 - 7) superfici aziendali complessive;
 - 8) numero di addetti complessivi;
 - 9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
- b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

Articolo 7 - Competenze del Comune

- 1. Il Comune in particolare provvede alla:
 - a. vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b. approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 - c. definizione e promozione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.
- 2. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a. fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
 - b. esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
 - c. fornire parere su:
 - ↳ modalità di conferimento da parte degli utenti delle frazioni da raccogliere;
 - ↳ modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, definite secondo quanto riportato all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d. controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - ↳ conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - ↳ raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - ↳ corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
 - e. l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
 - f. l'emissione di ordinanze sarà effettuata, in attuazione del presente Regolamento, tenuto conto delle Linee guida regionali e del Piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.
- 3. Il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio potrà, tramite il responsabile del servizio o per il tramite

del Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi del DPR 207/2010:

- a. contestare in forma scritta l'inadempimento all'appaltatore al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
 - b. procedere all'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.
4. Il Comune si impegna:
- a. a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche promuovendo e curando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
 - b. ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
 - c. a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - ↳ controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - ↳ iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

Articolo 8 - Competenze del Responsabile del servizio

1. Le competenze del Responsabile del servizio sono quelle previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi (in materia di Personale) comunque attribuite dall'Amministrazione comunale.
2. Il responsabile del servizio in particolare provvede alla:
 - a. vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b. all'applicazione di tutte le norme contenute nel Contratto d'Appalto ed i suoi allegati (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Progetto Offerta, ecc.);
 - c. alla valutazione e corretta applicazione delle sanzioni previste nel progetto e nel presente Regolamento;
 - d. alla valutazione e attivazione della risoluzione contrattuale per grave inadempienza e comunque nei casi previsti dal Contratto d'Appalto e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile del servizio potrà avvalersi, ai fini della migliore esecuzione, della figura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi del DPR 207/2010.

Articolo 9 - Competenze del soggetto gestore

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti provvede direttamente o eventualmente mediante soggetti terzi, nei limiti indicati dal contratto di servizio o comunque consentiti dalla norme vigenti:
 - a. raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
 - b. raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani con i criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del Decreto D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del presente Regolamento Comunale;
 - c. raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
 - d. raccolta e trasporto rifiuti organici;
 - e. raccolta e trasporto vetro;
 - f. raccolta e trasporto plastica, lattine e contenitori a banda stagnata;
 - g. raccolta e trasporto carta e cartone;
 - h. raccolta e trasporto frazione verde (sfalci e ramaglie);
 - i. raccolta e trasporto pile e farmaci;
 - j. servizi Pubblici Speciali: mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
 - k. gestione Ecocentro
 - l. attività formativa e informativa:
 - ↳ educazione ambientale nelle scuole;
 - ↳ comunicazione agli utenti;
2. La società affidataria del servizio deve inoltre svolgere le seguenti attività relative ai servizi connessi:
 - a. raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti;
 - b. pulizia e svuotamento dei cestini stradali;
 - c. pulizia e raccolta rifiuti nei mercati ambulanti;
 - d. pulizia e raccolta rifiuti in occasioni particolari, ivi comprese feste e sagre;
 - e. controllo dei punti abusivi di scarico;
 - f. servizio di raccolta di rifiuti abbandonati;
 - g. dettagliato riscontro delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche e delle indicazioni del Comune.

Articolo 10 - Competenze dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza dei produttori degli stessi.
2. I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con

specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio o in apposito disciplinare tecnico richiamato nel contratto di servizio.

3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso. L'Amministrazione Comunale si riserva, in tal caso, la possibilità di applicare ai produttori un'eventuale riduzione della tariffa del Servizio di Igiene urbana; tale fattispecie resta comunque una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione medesima.

Articolo 11 - Obblighi degli operatori ecologici

1. Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:
 - ↳ segnalare tempestivamente al nucleo di polizia municipale (o, se istituita, alla polizia ambientale) ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
 - ↳ indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 12 - Oggetto del servizio e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile, e secondo i principi del piano Regionale dei Rifiuti approvato dalla Deliberazione G. R. n. 21/59 del 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale; per l'organizzazione dei servizi il Comune predispone lo schema delle specifiche tecniche, redatto dalla società affidataria in sede di gara di affidamento del servizio, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo d'Appalto.
3. I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, ai sensi del Contratto di servizio, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'urbanizzato, come specificato negli elaborati grafici allegati al Contratto di servizio; l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio a tutto il territorio comunale, rinegoziando il Contratto di servizio col soggetto gestore.
5. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.
6. È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.
7. Gli utenti che intendono adottare la pratica del compostaggio domestico sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvederà, per tramite del soggetto gestore, a fornire apposita documentazione tecnica inerente le modalità da seguire nell'attività ed a effettuare il monitoraggio.
8. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
9. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o dell'utente, il quale è tenuto a raggruppare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.
10. Ad avvio del servizio, la raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi nuovi e adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere sempre tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta e ad uso esclusivo del Comune di Birori.
11. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro
12. conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Articolo 13 - Raccolta differenziata

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio urbanizzato comunale, secondo quanto riportato negli elaborati grafici allegati al Contratto di servizio, mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
2. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
3. Il Comune stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
4. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.
5. le tipologie e le modalità operative delle singole raccolte differenziate vengono dettagliatamente illustrate negli articoli seguenti del presente regolamento.
6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

7. Diversa regolamentazione potrà essere disposta, qualora esigenze igienico-sanitarie e/o di pubblica sicurezza lo richiedano, mediante ordinanza del Sindaco.

Articolo 14 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Comune cura, in collaborazione con la società affidataria, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente ed a cura della società affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti. Trimestralmente la ditta affidataria dovrà redigere le tabelle riepilogative dei rifiuti conferiti al fine di predisporre le previste dichiarazioni agli impianti di conferimento per l'applicazione delle premialità/penalità sulle tariffe.
3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Articolo 15 - Modalità generali di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
2. Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private ad uso pubblico (quali ad esempio le strade vicinali) nonché quelle di consolidato uso pubblico.
3. Riguardo gli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio.
4. Per particolari gruppi di utenze, collettive (scuole, ecc...) ed economico produttive, potranno essere posti all'interno delle aree private appositi contenitori di dimensioni diverse da quelli previsti per il normale servizio, da portare all'esterno nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. Sia le utenze interessate a questo servizio sia le modalità operative sono definite dall'Amministrazione Comunale.
5. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. I materiali voluminosi devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, nei limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.
6. Le giornate e gli eventuali orari di raccolta sono riportate in un apposito calendario che sarà fatto pervenire a tutti gli utenti, a cura del Soggetto Gestore, entro la fine di ogni anno, o con diversa calendarizzazione che l'Amministrazione comunale si riserva di concordare col soggetto gestore.
7. I contenitori devono essere esposti sulla pubblica via, in posizione visibile, solo ed unicamente la sera prima del giorno di raccolta.
8. Di norma il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
9. Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
10. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
11. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione.
12. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del Servizio, in conformità ai colori ed alle volumetrie indicate dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
13. Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza deve provvedere all'acquisto di attrezzatura identica, sia nella capacità che nel colore, eventualmente fornita dal soggetto gestore su richiesta.
14. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.
15. Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliergli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno

del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

16. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
17. L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
18. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.
19. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
20. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta e al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come fermo impianti, avversità atmosferiche eccezionali (es. neve, inondazioni) e interruzione completa della viabilità.

Articolo 16 - Raccolta della frazione secca non riciclabile

1. La frazione secca non riciclabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) gomma e polistirolo
 - b) stracci sporchi
 - c) carta carbone, oleata, plastificata;
 - d) carta unta o sporca;
 - e) pannolini e assorbenti;
 - f) cosmetici;
 - g) sacchetti dell'aspirapolvere
 - h) piccoli oggetti in legno verniciato;
 - i) penne e pennarelli;
 - l) casalinghi in plastica (terrigne ecc);
 - m) Cd, musicassette, videocassette e loro custodie.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
3. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere, preferenzialmente semi-trasparenti.
4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei sacchetti di cui al punto 3., con la periodicità riportata nella specifica del calendario della raccolta differenziata. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, qualora autorizzato ai sensi della parte IV del D Lgs. n. 152/2006, purché il conferimento sia effettuato con i sacchetti di cui sopra che garantiscano l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
5. È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).
6. Anche le utenze non domestiche dovranno conferire in sacchetti a perdere preferibilmente semi- trasparenti, da esporre soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Articolo 17 - Raccolta della frazione organica (umido)

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) scarti di cucina e avanzi di cibo;
 - b) scarti di frutta e verdura;
 - c) fiori recisi e piante domestiche;
 - d) pane vecchio;
 - e) alimenti avariati senza confezione, gusci d'uovo;
 - f) fondi di caffè e filtri di tè;
 - g) resti di pesci e molluschi;
 - h) ceneri spente;
 - i) segatura;

- l) tovagliolini e fazzoletti di carta;
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - a) borse di plastica;
 - b) altre tipologie di rifiuto;
3. Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biocompostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire negli appositi contenitori rigidi individuali, di colore marrone, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
4. Il soggetto gestore comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabili; l'Amministrazione comunale si riserva di provvedere a proprio carico all'acquisto di questi ultimi, salvo poi eventualmente consegnarli al soggetto gestore che dovrà occuparsi della distribuzione all'utenza presso l'Ecocentro e senza alcun ulteriore onere.
5. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita nello specifico calendario. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, nei limiti stabiliti dall'art. 28, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
6. Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.
7. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal calendario specifico, o secondo modalità e orari che l'Amministrazione comunale si riserva di modificare con opportuno provvedimento.
8. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.
9. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore, qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dall'Amministrazione, di concerto con il soggetto gestore, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giornostesso.
10. I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l'Ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso), o in appositi circuiti domiciliari su chiamata (previsti nel Contratto di servizio) purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-250 litri. In quest'ultimo caso, sarà compito dell'utenza esporre il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.

Articolo 18 - Raccolta del vetro

1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro, possono essere così individuati:
 - a) rifiuti di vetro;
 - b) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.
2. Non fanno parte della frazione riciclabile in vetro:
 - a) damigiane, specchi e lastre di vetro;
 - b) oggetti in ceramica, porcellana e terracotta;
 - c) lampadine e lampade al neon.
3. Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori individuali di colore che sarà determinato dall'Amministrazione comunale, sfuso privo di buste di plastica, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo dei contenitori, secondo una cadenza prestabilita nel calendario della raccolta differenziata. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
5. La raccolta porta a porta del vetro deve essere organizzata in modo tale da creare il minore impatto acustico per la cittadinanza e quindi non deve avere inizio prima delle ore 8.00.
6. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di vetro, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso, fatta salva la facoltà di modifiche da parte dell'Amministrazione comunale con opportuno provvedimento.
7. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro dovranno effettuare il conferimento del materiale,

preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'Ecocentro.

Articolo 19 - Raccolta della plastica e degli imballaggi metallici

1. Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006; indicativamente possono essere così individuati:
 - a) contenitori in plastica vuoti;
 - b) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
 - c) barattoli e vaschette in plastica;
 - d) fascette in plastica per legature pacchi;
 - e) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.
2. Non fanno parte della frazione riciclabile in plastica di cui al presente articolo oggetti in plastica e in gomma (giocattoli, ecc.....)
3. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici, possono essere così individuati:
 - a) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
 - b) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
 - c) contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati;
 - d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
 - e) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
 - f) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.
4. Il conferimento dei materiali in plastica, alluminio e banda stagnata deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
5. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di contenitori, secondo la cadenza stabilita nel calendario della raccolta differenziata, fatta salva la facoltà di modifiche da parte dell'Amministrazione comunale con opportuno provvedimento. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.
6. È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici, in alluminio e banda stagnata, così come precisati dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa.
7. Le utenze non domestiche produttrici di plastica e/o produttrici di imballaggi metallici, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotati di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore con oneri a proprio carico. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
8. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici e/o di imballaggi in metallo dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'Ecocentro.

Articolo 20 - Raccolta della carta, cartone e tetrapak

1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo e tetrapak sono indicativamente costituiti da:
 - a) fotocopie e fogli vari;
 - b) libri, quaderni, giornali, riviste;
 - c) scatole per alimenti e in cartoncino;
 - d) sacchetti di carta;
 - e) imballaggi a base di cellulosa (scatoloni);
 - f) confezioni in tetrapak.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione cartacea:
 - a) nylon, sacchetti, cellophane e carta o copertine plastificate, graffette metalliche.
3. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo la cadenza prestabilita nello specifico calendario.
4. Il materiale deve essere esposto in contenitore rigido, fornito dal soggetto gestore ad inizio dell'appalto del servizio e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentire un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario della Raccolta Differenziata.
5. Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'Ecocentro, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.
6. È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

7. Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso, fatta salva la facoltà di modifiche da parte dell'Amministrazione comunale con opportuno provvedimento.
8. In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.
9. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'Ecocentro.

Articolo 21 - Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - a. capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - b. calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c. cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori all'interno dell'Ecocentro.
3. L'Amministrazione Comunale, di concerto con la Società gestrice del servizio, si riserva di stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con una Società terza per lo smaltimento di tale frazione.

Articolo 22 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), sono così individuati:
 - a) contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
 - b) bombolette a propellente gassoso;
 - c) contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).
 Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno non contaminato ed evitando sgocciolamenti, negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'Ecocentro.

Articolo 23 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).
3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
4. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'Ecocentro nelle modalità indicate al seguente art. 28.
5. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Articolo 24 - Raccolta dei rifiuti di medicinali e presidi medico chirurgici

1. I rifiuti di medicinali e presidi medico chirurgici sono così individuati:
 - a) medicinali;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).
3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
4. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto

previsto al precedente art. 15.

5. I medici devono invece provvedervi direttamente, in quanto obbligati a dimostrarne lo smaltimento.

Articolo 25 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punti 8), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori assegnati alle utenze.
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - a) presso l'Ecocentro;
 - b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione.
4. Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.
5. Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei pericoli. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.
6. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) grandi elettrodomestici;
 - b) piccoli elettrodomestici;
 - c) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - d) apparecchiature di consumo;
 - e) apparecchiature di illuminazione;
 - f) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - g) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - h) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
 - i) strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - l) distributori automatici.
7. Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro nella misura indicata nell'art. 28. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.
8. È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'Ecocentro.
9. Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.
10. I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 6; essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 28 esclusivamente presso l'Ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 151/05.
11. I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'Ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

Articolo 26 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
3. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - a. con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);

- b. con processo controllato;
 - c. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d. nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
 6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno mediante insufflazione o anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.
 7. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Articolo 27 - Gestione dell'Ecocentro comunale

1. L'Ecocentro comunale, situato nel P.I.P. di Badde Cossos in territorio di Birori, viene gestito con la finalità primaria di ottimizzare, nell'ambito dell'intero ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la destinazione dei rifiuti pericolosi e di quelli recuperabili, nonché di ridurre la quantità dei rifiuti destinati a discarica e non ultimo di fornire uno sbocco per i rifiuti non compatibili col normale sistema di raccolta porta a porta.
2. Detto impianto, che integra e non sostituisce le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani già in atto sul territorio, risulta in possesso di apposita autorizzazione regionale per le differenti tipologie di rifiuti urbani conferibili.
3. I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli residenti nel territorio di competenza dell'Ecocentro ed iscritti ai ruoli TARI (TIA) del Comune di Birori.
4. Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.
5. Per utente si intende il destinatario della cartella per la riscossione della tariffa di Igiene Urbana, e non i componenti del nucleo familiare.
6. Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro degli accessi. L'utente conferente ha l'obbligo di firmare il registro.
7. Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione dell'Ecocentro.
8. Tutti i rifiuti che si intende conferire devono essere separati il più possibile prima di accedere all'impianto per il controllo.
9. I rifiuti voluminosi vanno ridotti il più possibile prima di accedere all'impianto.
10. E' consentito soffermarsi all'interno dell'Ecocentro esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di raggruppamento e di movimentazione dei materiali e dei contenitori.
11. Tutti gli automezzi devono limitare la velocità di ingresso e transito all'interno della struttura.
12. L'orario di apertura al pubblico dell'Ecocentro comunale sarà concordato tra l'Amministrazione comunale di Birori ed il soggetto gestore.
13. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.
14. I giorni e gli orari di apertura potranno subire variazioni in accordo col soggetto gestore, anche stagionalmente, al fine di migliorare il servizio.
15. Le variazioni degli orari di apertura dell'Ecocentro comunale verranno stabilite con provvedimento del competente organo dell'Amministrazione.
16. I cassoni scarrabili ed i contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza dell'Ecocentro comunale, provvedendosi al loro svuotamento ogni qualvolta se ne presenti la necessità evitando il raggiungimento della capienza massima.
17. Le operazioni di allontanamento degli scarrabili e dei contenitori dovranno essere effettuate di norma in orari di chiusura dell'impianto, in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza degli addetti alla gestione ed agli utenti.
18. Il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili, soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.
19. E' altresì vietato il deposito incontrollato e/o l'abbandono di qualsiasi tipologia e quantitativo di rifiuti al di fuori del perimetro dell'Ecocentro; al trasgressore saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 57, Gli oneri della rimozione dei rifiuti, della pulizia e bonifica dell'area, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti medesimi sono a totale carico del soggetto gestore del servizio e/o dell'Ecocentro.

Articolo 28 - Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro

1. Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle **utenze domestiche**, in forma differenziata e nella misura

massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva Tabella1.

Tabella 1 – UTENZE DOMESTICHE

Tipo di rifiuto	Codice CER	Quantità per utenza max
Sostanza organica da rifiuto urbano (umido)	200108	250 litri / settimana
Rifiuti vegetali da sfalci e potature (es. sfalci d'erba, ramaglie, piccole potature di siepi, residui da pulizia dell'orto)	200201	400 litri / settimana (conferibili in sacchi da 80 litri)
Vetro e imballaggi in vetro (es. contenitori per liquidi, vasetti e bottiglie)	200102-150107	20 pezzi (vetro in bottiglie) / settimana 3 pezzi (vetro ingombrante) / settimana
Carta – Cartone ed imballaggi cellulosici (es. giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, contenitori in tetrapak, succhi di frutta, latte, cartoni piegati, scatole in cartone)	200101-150101	50 kg / settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica (es. bottiglie di plastica, flaconi di detersivi, contenitori per alimenti, piatti e bicchieri in plastica usa e getta)	200139-150102	1 mc / settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura (es. lattine in alluminio, scatolette in banda stagnata, barattoli in metallo tipo pelati, scatole di tonno)	150104	20 pezzi / settimana
Legno e imballaggi in legno (NO segatura o cenere)	200138-150103	3 pezzi/settimana o 10kg/settimana
Tessili ed imballaggi tessili	200111-150109	5 pezzi / settimana
Imballaggi misti - secco non riciclabile (es. oggetti in gomma, giocattoli, pannolini, assorbenti, posate in plastica usa e getta, lampadine, cd, cassette audio e video)	150106	100 pezzi / settimana
Abbigliamento	200110	10 pezzi / settimana
Ingombranti metallici (es. materiale ferroso voluminoso)	200140	3 pezzi / settimana
Altri ingombranti (es. materassi, poltrone, divani, mobilio)	200307	3 pezzi/settimana o 200 kg/settimana
Elettrodomestici contenenti CFC (es. frigoriferi, congelatori, altri apparecchi utilizzati per la refrigerazione di alimenti)	200123	8 pezzi / anno
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. monitor, televisori)	200135	1 pezzo / settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, ventilatori elettrici)	200136	3 pezzi / settimana
Pile e batterie (es. alcaline, zinco-carbonio, ricaricabili, a bottone)	200133-200134	2 pezzo / anno (se riferito a batterie auto, moto e affini)
Pneumatici usati (senza cerchione)	160103	4 pezzi / anno
Medicinali scaduti	200132	1 kg / settimana
Contenitori etichettati T o F (es. antiparassitari, bombolette spray, ecc.)	150110	10 pezzi / settimana
Lampade al neon	200121	5 pezzi / settimana
Oli minerali esausti	200126	5 litri / mese
Oli vegetali e animali (es. oli da frittura)	200125	10 litri / mese
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione – non clorurati	130205	10 litri / mese
Rifiuti inerti (es. mattoni, mattonelle, detriti, cotto, sanitari rotti, tegole, ceramica, manufatti edili privi di legno e plastica) – NO amianto, cartongesso, lana di roccia	170107	0,2 mc / settimana
Vernici (barattoli vuoti o con piccoli residui)	200127	3 pezzi / mese
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti	080318	3 pezzi / mese

2. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'Ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione.
3. Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 5, i rifiuti non pericolosi prodotti **da utenze non domestiche** possono essere conferiti presso l'Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo di rifiuto	Codice CER	Quantità per utenza max
Imballaggi primari in vetro (es. contenitori per liquidi, vasetti e bottiglie)	200102 - 150107	250 litri / settimana
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone (con esclusione di quella proveniente dalle attività di lavorazione o magazzino)	150101 - 200101	250 litri / settimana
Plastica e imballaggi primari in plastica	150102 - 200139	250 litri / settimana
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	150102	360 litri / settimana
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	150104	250 litri / settimana
Imballaggi secondari in legno	150103	360 litri / settimana
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	150105	250 litri / settimana
Manufatti o loro parti in metallo (es. scaffalature d'ufficio, con esclusione degli scarti di lavorazione)	200140	3 pezzi / settimana
Manufatti o loro parti in legno (con esclusione dei prodotti di falegnameria o deposito)	200138	3 pezzi / settimana
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	200108	250 litri / settimana
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica (es. sfalci d'erba, ramaglie, piccole potature di siepi, residui da pulizia dell'orto)	200201	1000 litri / settimana
Scarti da lavorazioni alimentari	020304 - 020601	250 litri / settimana
Scarti della lavorazione del legno	030105	120 litri / settimana
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	200110 - 200111	10 pezzi / settimana
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	200136	3 pezzi / settimana
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti, con esclusione degli scarti di lavorazione (es. materassi, poltrone, divani, mobilio)	200307	3 pezzi / settimana
Medicinali scaduti	200132	1 kg / settimana
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezza. Elettroniche	200134	5 pezzi / settimana
Oli vegetali e animali	200125	50 litri / mese
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti	080318	5 pezzi / mese
Abbigliamento	200110	10 pezzi / settimana

L'ecocentro comunale di Birori è classificato come tipo A – Rifiuti non pericolosi ed approvato secondo le linee guida della Regione Autonoma della Sardegna aggiornate al D.M. 13 maggio 2009. L'elenco delle tipologie di rifiuto conferibili presso l'ecocentro è quello riportato nelle linee guida regionali. Per il conferimento di diverse tipologie, pur se comprese nelle tabelle precedenti, sarà necessario acquisire la relativa autorizzazione provinciale (ordinaria o semplificata) ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006.

Con particolare riferimento alle tipologie ammesse, si precisa quanto segue:

- a) Le attività produttive (agricole, artigianali, industriali, commerciali) **NON POSSONO** conferire in Ecocentro rifiuti speciali (ad esempio rifiuti da costruzione e/o demolizione, altri rifiuti di cantiere oppure rifiuti dalla pratica agricola e/o pesticidi, anticrittogamici compresi i relativi contenitori vuoti).
- b) È vietato il conferimento di tutti i rifiuti, ancorché classificati come urbani, non rientranti nel quadro riepilogativo sopra riportato.
- c) È vietato il conferimento di rifiuto “secco non riciclabile” (rifiuto urbano non differenziato) e “umido” (rifiuti biodegradabili da mense e cucine) che devono essere gestiti con il servizio porta a porta.
- d) È ammesso il conferimento dei seguenti rifiuti **in quantità limitata** da parte di privati (**sono tassativamente escluse ditte e/o imprese**) che li abbiano rinvenuti presso cantine, soffitte, rimesse o che abbiano eseguito in economia piccoli interventi di manutenzione presso la propria abitazione: parti in legno di piccole strutture (ricoveri per attrezzi e/o per animali preventivamente smontati e puliti), serramenti: max 4 pezzi all'anno per

utente.

- e) È vietato il conferimento di carta catramata, manufatti contenenti amianto, pannelli in cartongesso, eternit, lana di roccia e di vetro, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione, quantitativi di altri rifiuti in esubero rispetto ai limiti sopra riportati in quanto rifiuti non urbani o non assimilati per qualità o quantità anche se detenuti da utenti privati.
 - f) È vietato il conferimento di pneumatici di trattore e/o di mezzi pesanti.
 - g) È ammesso il conferimento di pneumatici di piccole dimensioni senza cerchi in metallo, di provenienza privata, in ragione di un quantitativo massimo di 4 pezzi all'anno (pneumatici rinvenuti in cantine o soffitte e non ceduti al privato dal gommista). Oppure derivanti da attività di auto manutenzione, nel qual caso la provenienza dei pneumatici dovrà essere dichiarata dall'utente su apposito modello-dichiarazione predisposto a cura del gestore dell'Ecocentro.
 - h) È vietato il conferimento di rifiuti non preventivamente differenziati o indifferenziabili (pulizie di cantine, soffitte); i rifiuti dovranno essere consegnati all'Ecocentro divisi per tipologie omogenee già differenziate ed eventuali quantitativi di rifiuto secco non riciclabile dovranno essere gestiti mediante il contenitore in dotazione a ciascuna utenza.
 - i) I rifiuti ingombranti costituiti da più materiali assemblati, per quanto possibile, devono essere preventivamente smontati e puliti (rimozione di eventuali residui grossolani di natura organica su fondi di gabbie, da reti, tavole, ripiani...) a cura del conferitore e consegnati all'Ecocentro già suddivisi per tipologie omogenee di materiale.
 - j) È assolutamente vietato prelevare i materiali conferiti dentro ai contenitori scarrabili o nelle auto di chi deve ancora scaricare o consegnare rifiuti di qualsiasi genere a persone che sostano fuori dalla recinzione dell'Ecocentro.
 - k) È assolutamente vietato rimanere all'interno del centro di raccolta durante l'orario di apertura, se non per conferire i materiali.
 - l) È fatto espresso divieto di accedere all'Ecocentro al di fuori degli orari di apertura indicati o senza l'autorizzazione del soggetto gestore.
 - m) È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi, nonché abbandonare all'esterno dell'Ecocentro qualsiasi tipologia di rifiuto.
 - n) È vietato introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.
 - o) È vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente all'interno dell'Ecocentro.
 - p) È vietato occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi.
4. Eventuali conferimenti di rifiuti non ammessi e/o difformi dalle sopra riportate disposizioni regolamentari dovranno essere prontamente allontanati dalla struttura ad opera dei conferitori ed avviati a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.
5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà in qualunque momento di introdurre o modificare le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate all'Ecocentro.
6. In caso di abbandono di rifiuti, in prossimità dell'ingresso all'Ecocentro, si attiverà la procedura prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, per quanto di competenza, sarà data notizia alle autorità preposte.
7. I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso (una volta che l'Ecocentro sarà dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.. L'annotazione deve essere controfirmata dall'utenza.
8. Poiché i quantitativi conferiti presso l'Ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'Ecocentro è necessario che siano ridefiniti, per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e sia conseguentemente modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e la frequenza di raccolta. Tale disposizione non si applica per i RAEE assimilati alla provenienza domestica, per i quali ai sensi dell'art. 27 è previsto esclusivamente il conferimento presso l'Ecocentro, nonché per gli scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (anch'essi conferibili solo presso l'Ecocentro) e per medicinali e pile per i quali il conferimento è ammesso anche nei contenitori territoriali senza vincolo specifico salvo quello della non eccedenza della capacità disponibile del contenitore.

Articolo 29 - Particolari categorie di rifiuti: veicoli a motore

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. L'Amministrazione comunale, in accordo con il soggetto gestore ed in funzione dell'organizzazione logistica degli spazi all'interno dell'Ecocentro, si riserva le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 30 - Particolari categorie di rifiuti: rifiuti dell'attività edilizia

1. Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'Ecocentro, secondo quanto indicato nell'art. 28 (Tabella 1).
3. I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:
 - a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);
 - b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;
 - c) una proposta di ubicazione del cassone;
 - d) le modalità di svuotamento (tempistica);
 - e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.

Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

Articolo 31 - Particolari categorie di rifiuti: rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. L'art. 184, comma 2 lettera f), del D. Lgs. 152/06 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 184 citato.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 sono **rifiuti urbani cimiteriali** i rifiuti raggruppabili nelle seguenti categorie:
 - a) **rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale**: in particolare rientrano tra essi i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, infine i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde. Essi devono essere stoccati nei contenitori dei rifiuti solidi urbani sistemati all'interno del cimitero;
 - b) **rifiuti da esumazione ed estumulazione**: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - ↳ assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - ↳ simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - ↳ avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - ↳ resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - ↳ resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - c) rifiuti derivanti **da altre attività cimiteriali**: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - ↳ materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature esilari;
 - ↳ altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal Legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003, a cura e spese del soggetto gestore del servizio.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, a cura e spese del soggetto gestore del servizio.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003,

possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, ovvero avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003.

9. Al gestore del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 32 - Particolari categorie di rifiuti: rifiuti provenienti da manufatti in cemento amianto

1. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale di Birori, vengano individuate, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, quindi in punti del territorio sottoforma di abbandono, deposito incontrollato e/o discarica abusiva contenenti rifiuti provenienti da manufatti in cemento amianto o elementi in amianto, risulta a carico del soggetto gestore tutta l'attività di caratterizzazione, mentre sarà onere dell'Amministrazione comunale rifondere al soggetto gestore le spese sostenute, per la sola frazione relativa al cemento amianto, per la messa in sicurezza, l'inertizzazione, il trasporto al luogo di smaltimento e lo smaltimento stesso. Qualora il soggetto gestore dell'appalto non disponga delle necessarie iscrizioni/requisiti, il medesimo dovrà contattare a suo carico una ditta autorizzata ad operare in materia di bonifica, trasporto e smaltimento di elementi contenenti cemento amianto.

Articolo 33 - Trasporto dei rifiuti

1. Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le vigenti normative di settore.
2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Il soggetto gestore potrà utilizzare l'Ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di Ecocentro.
4. In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili. Per il trasporto a distanza del secco residuo il soggetto gestore potrà utilizzare l'area di raggruppamento attivata presso l'Ecocentro solo se appositamente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale competente. In alternativa potrà utilizzare l'area di raggruppamento e travaso autorizzata per il bacino di raccolta dei servizi associati, laddove disponibile, o il trasporto diretto con gli stessi mezzi di raccolta.
5. È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.
6. È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzato alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. Ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

Articolo 34 - Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
3. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
4. I rifiuti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche sono rifiutispeciali.
5. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche e composti o contenenti materiali elettronici. Per tali rifiuti è previsto il conferimento al servizio pubblico secondo le specifiche degli artt. 27 e 28. Lo smaltimento dei rifiuti indicati nel presente articolo è a carico dei produttori.

Articolo 35 - Oneri dei detentori e dei produttori dei rifiuti speciali

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a. autosmaltimento dei rifiuti;

- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 36 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio Comunale, ad esempio presso l'Ecocentro, una volta che sarà dotato di pesa.
2. In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
3. Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro sette giorni dall'avvenuto scarico.

Articolo 37 - Sospensione dei servizi di raccolta

1. I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma devono essere effettuati nei giorni festivi infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.
2. I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 38 - Pulizia del territorio

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.
2. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 152/2006 provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
3. Ai sensi dell'art.192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006.
4. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previa comunicazione al Comune.
5. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Articolo 39 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.
2. Il servizio di spazzamento comprende le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato misto eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di scope.
 - b) spazzamento manuale, eseguito dall'operatore ecologico sia in preparazione allo spazzamento meccanico sia come attività a se stante, comprende la pulizia delle aiuole, di altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo o caditoie, la raccolta di piccole quantità di rifiuti depositate su strade, marciapiedi e percorsi pedonali, in particolar modo in corrispondenza dei cestini portarifiuti, in modo da garantire al territorio un aspetto costantemente pulito e curato.
3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore, l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.
4. La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel Contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione e comunicate al soggetto gestore.
5. In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate, rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio di dispositivi di protezione individuali, idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003 ed i relativi oneri connessi con la raccolta e lo smaltimento sono a carico del soggetto gestore.
6. Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 24 ore prima degli interventi programmati.
7. I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

Articolo 40 - Spurgo delle caditoie stradali

1. Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali è riferito alle operazioni necessarie per rendere le stesse caditoie efficienti, funzionali e garantirne il corretto funzionamento e il regolare deflusso delle acque meteoriche. In particolare si dovrà provvedere (per es. mediante aspirazione forzata o sistemi analoghi) alla rimozione da fogliame, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.
2. Il servizio comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta, a totale carico della ditta concessionaria, dovrà essere effettuato con le cadenze concordate con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 41 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono stati installati cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.
2. È fatto divieto agli abitanti del Comune (o del territorio oggetto della raccolta) ed alle persone transittanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo

predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

3. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti è a carico dell'appaltatore secondo le modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, stabilita nel Contratto di servizio.
4. Rimane a carico del soggetto gestore anche la rimozione di qualunque tipologia di rifiuto depositata in maniera non conforme in un raggio di 15 m dal cestino.
5. Lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei relativi sacchi, dovrà comunque avvenire ogni qualvolta gli stessi risultino con grado di riempimento superiore al 50% della capienza.
6. La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento dovrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta del Comune ed a carico della Società.
7. È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Articolo 42 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Articolo 43 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura e spese dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessari.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende anche le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
4. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 8, comma 10), del Regolamento di Polizia Urbana, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20.1.2014.
5. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Articolo 44 - Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombrata da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore e comunque come riportato nel progetto offerta.
2. Per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti la ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività dovrà posizionare, in aree adiacenti alla zona di svolgimento di ciascun mercato, un numero di contenitori adeguato per numero e capacità.
3. Il servizio sarà effettuato alla chiusura dei mercati; la ditta appaltatrice ha l'obbligo di procedere allo spazzamento (meccanico o manuale) delle aree interessate e all'allontanamento dei rifiuti raccolti.
4. In ogni caso per la regolamentazione del servizio deve farsi riferimento al Contratto di servizio stipulato col soggetto gestore.

Articolo 45 - Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.

2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
4. A tale scopo l'Amministrazione comunale si riserva di emanare apposita ordinanza.
5. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico devono essere asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale; i relativi oneri di raccolta e smaltimento sono a carico del soggetto gestore del servizio.
6. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
7. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle vie e delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.
8. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 46 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti, anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento ed alle ulteriori prescrizioni derivanti dal Servizio di Igiene Urbana da eseguirsi a cura del soggetto gestore.

Articolo 47 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Articolo 48 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria del servizio di raccolta, in base al Contratto di servizio ed alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel Progetto offerta.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.
5. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, e previste nel numero di giornate indicato nel Contratto di servizio, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti

giacenti sull'area utilizzata.

Articolo 49 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietata la dispersione di volantini, compreso il materiale elettorale, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.
2. E' fatto obbligo il rispetto dei provvedimenti in essere (come ad esempio le ordinanze), che l'Amministrazione comunale si riserva di emanare o modificare a seconda delle necessità che dovessero manifestarsi.
3. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per gravi e comprovati motivi.

Articolo 50 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
2. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare, anche con l'ausilio di telecamere o altra tecnologia visiva o fotografica, il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Articolo 51 - Altri servizi di igiene urbana e ambientale

1. Qualora previsto nel Contratto di servizio il soggetto gestore è tenuto:
 - ↳ ad istituire il servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n. 1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria;
 - ↳ ad effettuare il servizio di manutenzione, lavaggio e disinfezione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti, dei cestini stradali nonché dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio; le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere eseguite periodicamente per quelli che permangono nel territorio (ad esempio i contenitori nei cimiteri) con frequenza almeno mensile nel periodo invernale e almeno quindicinale in quella estiva; per i contenitori previsti a supporto delle attività presso mercati o nelle manifestazioni ricorrenti gli interventi devono essere previsti nell'apposito cantiere operativo a seguito dell'allontanamento dei contenitori dal territorio; per i cestini stradali la pulizia può essere effettuata in situ. Per le attività di pulizia e disinfezione devono essere utilizzati appositi prodotti detergenti e disinfettanti approvati dal Ministero della Salute e non contenenti sostanze nocive e pericolose; la tipologia deve essere comunicata all'Amministrazione a inizio attività;
 - ↳ ad eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbana esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, ed eventualmente previsti da provvedimenti dell'Amministrazione.

Articolo 52 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:
 - ↳ il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - ↳ la durata della convenzione;
 - ↳ la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
 - ↳ i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
 - ↳ l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.
2. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati

dovranno:

- ↳ arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- ↳ evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- ↳ osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- ↳ non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

3. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 – Imballaggi in carta e cartone 200201 – Carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili
Oli esausti di motori	130205 – scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Oli vegetali di origine domestica	200125 – oli e grassi commestibili 200126 – oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

4. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

Articolo 53 - Servizi per utenze diversamente abili

1. Ai portatori di handicap o persone con particolari problemi sociali (oggettivamente riconosciuti) dovranno essere garantiti tutti i servizi previsti nel presente regolamento, o in eventuali altri atti assunti dall'Amministrazione comunale, mediante servizio domiciliare *ad personam*.
2. Detti utenti saranno segnalati al gestore dell'appalto dal settore servizi sociali del Comune in base alle personali esigenze.
3. Il servizio, valutato preventivamente in sede di offerta, non potrà mai costituire elemento di discussione per la richiesta di eventuali maggiori oneri da parte della società di gestione del servizio nei confronti della stazione appaltante, in quanto fondati sul principio della solidarietà e quindi eventualmente già valutati sul costo generale di tutto il servizio.
4. Il numero delle utenze interessate verrà aggiornato con cadenza semestrale a cura del servizio comunale e comunicato alla stessa ditta appaltatrice.

TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

Articolo 54 - Divieti

1. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:
 - 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 2) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
 - 3) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore ed approvati dal Comune;
 - 4) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
 - 5) mantenere su suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 - 6) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - 7) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - 8) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - 9) il conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti liquidi, nonché rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - 10) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
 - 11) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
 - 12) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 13) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
 - 14) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali (anche in occasione di feste, sagre, manifestazioni, cortei, processioni, ecc.), spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti;
 - 15) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - 16) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - 17) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 - 18) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico.
2. Presso l'Ecocentro sono vietati:
 - 1) l'abbandono dei rifiuti all'esterno delle aree prospicienti e limitrofe;
 - 2) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - 3) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - 4) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - 5) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
 - 6) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - 7) il danneggiamento delle strutture;
 - 8) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Articolo 55 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 56 - Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica e/o della figura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi del DPR 207/2010

Articolo 57 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa secondo quanto riportato nella seguente tabella.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

Numero d'ordine	Violazione	Sanzione minima - massima
01	Conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento o da altri atti conseguenti	€ 25,00 - € 500,00
02	Intralcio o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
03	Esposizione di contenitori individuali su suolo pubblico, ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le oredel giorno di raccolta	€ 25,00 - € 500,00
04	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica dopo l'avvenuto servizio di raccolta	€ 50,00 - € 500,00
05	Utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore	€ 25,00 - € 500,00
06	Manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento	€ 25,00 - € 500,00
07	Conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati	€ 25,00 - € 500,00
08	Conferimento rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi chiusi	€ 25,00 - € 500,00
09	Conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del Gestore ma anche il conferimento di materiali non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità	€ 25,00 - € 500,00
10	Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi	€ 25,00 - € 500,00
11	Conferimento di rifiuti valorizzabili nei contenitori/mastelli per i rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00
12	Conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei materiali valorizzabili	€ 25,00 - € 500,00
13	Conferimento di frazione organica in contenitori e/o modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio	€ 25,00 - € 500,00
14	Mancata pulizia delle aree interessate alle manifestazioni	€ 25,00 - € 500,00
15	Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati	€ 25,00 - € 500,00
16	Impedimento o rallentamento del servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree mercatali a mezzo di parcheggio improprio di veicoli	€ 25,00 - € 500,00
17	Mancata pulizia durante l'uso e prima del rilascio dell'area occupata da parte di spettacoli viaggianti e luna park	€ 25,00 - € 500,00
18	Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza	€ 25,00 - € 500,00
19	Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00
20	Conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati	€ 50,00 - € 500,00
21	Abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, comprese rive dei corsi d'acqua e canali	Si applicano gli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006
22	Scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private	€ 25,00 - € 500,00 salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006

23	Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori	€ 25,00 - € 500,00
24	Effettuare qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate	€ 50,00 - € 500,00
25	Asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata	€ 25,00 - € 500,00
26	Esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune	€ 50,00 - € 500,00
27	Smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche)	€ 50,00 - € 500,00 salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006
28	Incendiare i rifiuti	€ 50,00 - € 500,00
29	Insudiciamento del suolo pubblico	€ 25,00 - € 500,00
30	Abbandono di deiezioni degli animali	€ 25,00 - € 500,00
31	Abbandono o il conferimento di animali morti	€ 25,00 - € 500,00
32	Danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti	€ 50,00 - € 500,00
33	Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non gravitanti nel territorio comunale	€ 25,00 - € 500,00
34	Utilizzare i cestini gettacarte in maniera difforme da quanto previsto dall'art. del presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
35	Introdurre qualsiasi materiale o rifiuti nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche	€ 25,00 - € 500,00
36	Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	€ 25,00 - € 500,00
37	Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione, il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazioni di aree pubbliche o di uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00
38	Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private	€ 25,00 - € 500,00
39	Abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti sul suolo e nel suolo	€ 103,00 - € 619,00
40	Immissione di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee	€ 103,00 - € 619,00
41	Presso l'Ecocentro: abbandono di rifiuti all'esterno del centro	€ 50,00 - € 500,00
42	Presso l'Ecocentro: il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00 - € 500,00
43	Presso l'Ecocentro: il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00 - € 500,00
44	Presso l'Ecocentro: la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 50,00 - € 500,00
45	Presso l'Ecocentro. Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comunale	€ 25,00 - € 500,00
46	Presso l'Ecocentro: il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	€ 50,00 - € 500,00
47	Presso l'Ecocentro: il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro	€ 25,00 - € 500,00
48	Presso l'Ecocentro: il danneggiamento delle strutture del centro	€ 50,00 - € 500,00

Pagamento in misura ridotta: ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del

Codice Penale, a seconda dei casi.

4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 59 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Articolo 60 - Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni del *“Regolamento Ecocentro comunale per il conferimento, lo stoccaggio temporaneo e il successivo invio a destino dei rifiuti differenziati, ingombranti e pericolosi di origine urbana e assimilata”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03.04.2008.

Articolo 61 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.